



IN QUESTO NUMERO

- Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014: nuove norme anticorruzione;
- Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014: proroga termini IMU agricola montana.
- ANAC: disponibile lo schema tipo della Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione.
- INAIL: Nuove basi di calcolo per l'autoliquidazione 2014/2015.
- DDL di Stabilità: Emendamenti della Conferenza delle Regioni del 10 dicembre 2014.
- Dipartimento delle finanze: pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF entro il 20 dicembre 2014 - Comunicato dell'11 dicembre 2014.
- Dipartimento delle Finanze: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione della superficie tassabile - risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 10 dicembre 2014 - relativo ai pagamenti a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2014.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 10 dicembre 2014 - relativo al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. (G.U. 11 dicembre 2014).
- Ministero del Lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU.
- TAR Trentino-Alto Adige: obbligo di procedure ad evidenza pubblica per la concessione di spazi pubblicitari.
- Agenzia per l'Italia Digitale: L'ANPR subentra alle anagrafi comunali.
- Agenzia per l'Italia Digitale: Pubblicato il decreto sul Sistema Pubblico di Identità Digitale.
- INPS: Iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia valido per il biennio 2014-2015 - beneficio ex art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014: nuove norme anticorruzione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 dicembre 2014 approvato delle norme che saranno inserite nel disegno di legge di riforma della normativa penale sostanziale e processuale, con le quali si mira a inasprire la normativa di repressione in materia di corruzione, per un più efficace contrasto giudiziario del grave fenomeno criminale.

In particolare, si inaspriscono le pene del delitto di corruzione propria (pena minima 6 anni, pena massima 10 anni) anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione del reato. Con l'aumento della pena minima, inoltre, si tende ad evitare che il processo possa concludersi, scegliendo il patteggiamento, con l'applicazione di pene talmente modeste da non apparire adeguate alla gravità del fatto.

La normativa, inoltre, migliora lo strumento della cosiddetta confisca allargata, prevedendo che il provvedimento conservi efficacia anche quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.

Stabilisce, poi, che l'imputato, per chiedere il patteggiamento o l'emissione di condanna a pena predeterminata, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, venendo meno in caso contrario

l'ammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio. Ciò al fine di assicurare che il profitto di questi gravi delitti sia sempre oggetto di recupero a fini di confisca.

Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014: proroga termini IMU agricola montana.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 dicembre 2014, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani che prevede uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell'Imu sui terreni agricoli montani.

La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l'imposta sulla base di aliquote troppo elevate.

È comunque salvaguardata l'applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014;

ANAC: disponibile lo schema tipo della Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione (art. 1, comma 14, L. 190/2012).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

La scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall'Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all'Autorità l'elaborazione dei dati.

Dati e documenti relativi alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all'Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione dall'Autorità e si considereranno come non predisposti. Si ricorda che la Relazione, ai sensi

dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l'approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell'amministrazione di appartenenza.

Qualora all'interno dell'ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell'organo competente all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l'organo di indirizzo politico.

Lo schema di Relazione e le Istruzioni per la compilazione della scheda Sono reperibili su:
<http://www.anticorruzione.it/?p=14453>

INAIL: Nuove basi di calcolo per l'autoliquidazione 2014/2015.

Con comunicato del 4 dicembre 2014 l'Inail, rende noto che con Determina presidenziale n. 330 del 5.11.2014 (il DM è in corso di emanazione) il termine del 16 marzo, previsto per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni, è stato anticipato al 28 febbraio (29 se bisestile).

Per l'autoliquidazione 2014/2015 detto termine è prorogato al 2 marzo 2015, primo giorno successivo non festivo, poiché il 28 febbraio cade di sabato.

La riduzione di cui alla legge 147/2013 per l'anno 2014 è pari al 14,17% e per l'anno 2015 è pari al 15,38%.

La documentazione ed il fac simile del modello di pagamento F24 sono reperibili su: <http://www.inail.it/>

DDL di Stabilità: Emendamenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 dicembre 2014.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 10 dicembre, ha predisposto ed approvato un documento per il parere sul disegno di legge recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015), reperibile su www.regioni.it, nella sezione "Conferenze"

Secondo la Conferenza, *" la previsione del Governo di un contributo del 3% di riduzione della spesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, così come formulata, non può che concretizzarsi in un taglio lineare della spesa. Tutto ciò a fronte di un percorso già iniziato dal precedente Governo e dichiarato dell'attuale Governo, che aveva come obiettivo invece i tagli agli sprechi e la salvaguardia degli investimenti, il pieno utilizzo delle risorse UE e il pagamento dei fornitori secondo i termini della Direttiva UE. A questi fini la norma che prevede l'abrogazione del comma*

che indicava come criteri per la determinazione del contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE e dell'incidenza degli acquisti centralizzati è in contrasto con lo spirito di ridurre gli sprechi e va nella direzione opposta dei tagli lineari per di più secondo PIL e popolazione senza considerare indici più appropriati di razionalizzazione della spesa".

Dai dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale del gennaio 2014 emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 sulla spesa primaria della Pubblica Amministrazione.

In confronto, ad esempio, la riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali, che incide sulla spesa primaria per il 24%, è stata del 12,2%.

Ulteriori informazioni su:
<http://www.regioni.it/it/show-2624/newsletter.php?id=2117&art=13301>

Dipartimento delle finanze: pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF entro il 20 dicembre 2014 - Comunicato dell'11 dicembre 2014.

Con comunicato dell'11 dicembre 2014, il Dipartimento delle Finanze ricorda che in considerazione dell'approssimarsi del termine del 20 dicembre, di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i Comuni che abbiano adottato una delibera di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 devono procedere alla trasmissione della stessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in tempo utile per consentirne la pubblicazione - da parte del Dipartimento delle finanze - sul sito www.finanze.it entro il termine del 20 dicembre 2014.

Si rammenta che la pubblicazione entro tale data è necessaria affinché le delibere in questione abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Dipartimento delle Finanze: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione della superficie tassabile - risoluzione n. 2 /DF del 9 dicembre 2014.

Con la Risoluzione n. 3/DF del 9 dicembre 2014, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della TARI agli immobili nei quali le aree produttive

insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali e da aree scoperte che sono asservite al ciclo produttivo e che sono parte integrante dello stesso.

Il Dipartimento ricorda preliminarmente che il primo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La nuova disposizione, nel prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, ha aggiunto una specificazione, rispetto alla normativa precedente che consente di delineare meglio l'ambito applicativo della TARI alle superfici produttive di rifiuti speciali.

La norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.

Conseguentemente, non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari.

Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.

La disposizione va, invece, nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

L'esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

E' di competenza del comune individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione.

Il Dipartimento conclude che (nello specifico caso in esame) i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.

Il comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del citato comma 649, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Il testo integrale della risoluzione è reperibile su:

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Risoluzione_n._2DF_x9_dicembre_2014x.pdf

Ministero dell'Interno: Comunicato del 10 dicembre 2014 - relativo ai pagamenti a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2014.

Il Ministero dell'Interno rende noto che con provvedimenti del 3 e del 5 dicembre 2014, sono stati disposti i pagamenti dei contributi erariali a sostegno dell'associazionismo e precisamente:

- Contributo spettante alle unioni di comuni per i servizi gestiti in forma associata.
- Risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane, per l'anno 2014, per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale .
- Contributo da assegnare alle comunità montane svolgenti i servizi per le funzioni associate relativi all'anno 2014.

Tutti gli importi sono reperibili su:
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com101214b.html>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 10 dicembre 2014 - relativo al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che in data 2 dicembre 2014 e' stato disposto il pagamento a favore delle regioni del contributo per la fornitura

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dal ministero della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto direttoriale datato 14 luglio 2014 pubblicato sulla g.u. serie generale n. 169 del 23 luglio 2014.

Per le regioni Veneto, Toscana, Calabria, Puglia e Sardegna il contributo e' stato erogato direttamente agli enti locali sulla base di un piano di riparto elaborato dalle regioni stesse.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. (G.U. 11 dicembre 2014).

Publicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - di giovedì 11 dicembre 2014 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste,

determina il numero e l'importo dei voucher.

La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al testo del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2014 consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20141228_DI.pdf

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU.

Con comunicato del 5 dicembre 2014 il Ministero del Lavoro rende noto che sono stati emessi gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett.f9, L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni il cui elenco è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Lavori_Utili/Pages/default.aspx

TAR Trentino-Alto Adige: obbligo di procedure ad evidenza pubblica per la concessione di spazi pubblicitari - La procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche.

Il TAR Trentino Alto Adige - Bolzano, con sentenza n. 278 del 5 dicembre 2014 ha affermato che è corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale.

Il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell'attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell'uso di beni pubblici per l'esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell'ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell'accesso al mercato degli spazi per la pubblicità.

Quanto sopra è peraltro coerente con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. Sul presupposto per cui con la concessione di un'area pubblica si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come nel caso di specie), si impone di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per l'osservanza dei ricordati principi a presidio e tutela di quello, fondamentale, della piena concorrenza.

Inoltre, proprio perché le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e tra questi vanno comprese anche le concessioni di cui si controverte) sono idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul libero mercato devono applicarsi i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato

UE e delle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti.

Da ciò ne consegue, ulteriormente, che il concessionario di un bene non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza e della logicità dell'agire non necessita di ulteriore motivazione.

In sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di un altro soggetto richiedente.

Agenzia per l'Italia Digitale:
L'Anagrafe nazionale della popolazione residente subentra alle anagrafi comunali.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR, è costituita dall'indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ed entro il 31 dicembre 2015 subentrerà anche alle anagrafi comunali.

Con l'attuazione dell'ANPR, ci sarà un'unica base di dati aggiornata in tempo reale per tutto il territorio.

Il Regolamento recante disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente è stato pubblicato con il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013.

Nelle modalità di attuazione dell'ANPR particolare attenzione è posta nei riguardi di:

- garanzie e misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
- modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle P.A. per le proprie finalità istituzionali
- criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle P.A. senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi
- erogazione di servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.

Ulteriori approfondimenti su:

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/amministrazione-digitale/anagrafe-nazionale-popolazione-residente>

Agenzia per l'Italia Digitale: Pubblicato il decreto sul Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014 il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la "definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese".

Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell'Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno.

SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

La possibilità di accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale

dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

Ulteriori informazioni su:
<http://www.agid.gov.it/notizie/pubblicato-il-decreto-sul-sistema-pubblico-identita-digitale-spis>

INPS: Iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia valido per il biennio 2014-2015 - beneficio ex art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con messaggio del 10 dicembre 2014, l'INPS rende noto che le strutture eroganti servizi per l'infanzia appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata possono effettuare l'iscrizione nell'elenco appositamente istituito al fine di consentire alle madri lavoratrici l'erogazione del beneficio di cui in oggetto nel biennio 2014-2015.

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell'Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: www.inps.it home> servizi on line> per tipologia di utente> aziende, consulenti e professionisti> Elenco strutture eroganti servizi per l'infanzia ISCRIZIONE.

Le strutture già presenti nell'elenco relativo all'anno 2013, che intendano

isciversi anche per il biennio 2014-2015, dovranno accedere alla procedura solo per confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati in occasione della domanda presentata per il primo anno di sperimentazione.

L'iscrizione nell'elenco sarà consentita fino al 31 dicembre 2015.

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile consultare le Istruzioni pubblicate sul sito Istituzionale www.inps.it.